



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

visti gli artt. 5 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, anche TUSP);

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

Il Presidente dell'Autorità portuale di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha trasmesso alla scrivente Sezione regionale di controllo, in aderenza agli artt. 24, comma 2, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, il decreto n. 90 del 25 settembre 2017 con cui è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Tanto premesso, visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, il competente magistrato istruttore ha chiesto al

Presidente della Sezione di deferire la questione all'esame collegiale al fine di valutare la preliminare sussistenza della competenza della Sezione regionale di controllo.

Con ordinanza n. 3/2018, il Presidente della Sezione ha deferito l'esame della questione alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico. La revisione straordinaria in argomento costituisce, per le autorità del sistema portuale (oltre che per regioni, enti locali, università e camere di commercio), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (come più avanti meglio specificato). Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riprodotte pregresse disposizioni normative (si rinvia, per esempio, all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla "sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti *"perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*. La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare *"il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria (ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati

economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere *"suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-*quater*, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione straordinaria, sia frutto dell'assenza di un *"idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica"* (cfr. art. 147-*quater* TUEL).

Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

II. L'individuazione della Sezione della Corte dei conti competente al controllo della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle Autorità di sistema portuale

L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, come sopra accennato, dispone che il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni e delle azioni di razionalizzazione programmate va inviato *"alla Sezione della Corte*

dei conti competente ai sensi del precedente articolo 5, comma 4", perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al medesimo articolo 24.

A sua volta, il richiamato art. 5, comma 4 (dettato in materia di esame degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni) individua quale sezione competente:

- per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo (che, in virtù della novella apportata dall'art. 6 del d.lgs. n. 100 del 2017, ha sostituito l'originaria competenza attribuita all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti);

- per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la Sezione regionale di controllo;

- per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Il precedente art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 conteneva una precisa attribuzione di competenza, in merito all'esame del piano di razionalizzazione delle autorità portuali (dopo il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, autorità di sistema portuale), alla Sezione regionale di controllo. La norma, infatti, imponeva a presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, presidenti delle province, sindaci e agli altri organi di vertice delle amministrazioni indicate dal comma 611, fra cui le autorità portuali (oltre alle università ed alle camere di commercio), di definire e approvare (entro il 31 marzo 2015) un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato di un'apposita relazione tecnica, da trasmettere alla "*competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*" (e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione).

L'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, pertanto, ha individuato nella Sezione regionale della Corte dei conti l'ufficio competente all'esame dei piani di razionalizzazione, oltre che degli enti territoriali, anche di "*altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*" (per usare l'espressione contenuta nell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016), quali autorità portuali, università e camere di commercio.

In tale contesto va posto nel dovuto rilievo che il successivo provvedimento di revisione straordinaria, approvato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, per le amministrazioni già interessate dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, per espressa previsione normativa, "*costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612*".

Trattandosi, a differenza degli altri enti interessati alla revisione straordinaria (individuati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016), dell'aggiornamento di un piano di razionalizzazione già adottato ai sensi della previgente normativa (non abrogata, cfr. art. 28 del

d.lgs. 175 del 2016), che puntualmente prevede quale ufficio competente al controllo la Sezione regionale della Corte dei conti, analoga competenza dovrebbe essere mantenuta anche in sede di esame del piano di revisione straordinaria (*rectius*, aggiornamento del precedente piano di razionalizzazione).

Tale conferma nell'attribuzione della competenza al controllo, desumibile dal testo normativo, trova, altresì, la sua *ratio* nella natura dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che non costituiscono un provvedimento amministrativo ad efficacia immediata, e nemmeno ad effetti differiti o continuativi, ma l'esplicitazione di un programma di azione, che presuppone la successiva adozione di una serie di atti (cfr. art. 24, commi 4, 5, 6, 8 e 9, TUSP) e, al termine dell'arco temporale individuato dalla legge (un anno), la redazione di una relazione sugli obiettivi conseguiti (art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, che appare conservare la sua attualità stante la natura di "*aggiornamento*" della revisione ex art. 24, commi 1 e 2, del TUSP) o la dimostrazione altrimenti dei risultati ottenuti (cfr. art. 24, comma 4, TUSP).

Si tratta di atti e negozi esecutivi che, in parte, rientrano nell'esclusiva disponibilità dell'amministrazione socia (dichiarazione di inerenza o meno alla missione istituzionale, in forza del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, 20, comma 2, e 4 TUSP; integrazione motivazionale, ex artt. 24, comma 1, 20, comma 2, e 5 TUSP; accorpamento con enti o società espletanti attività similari, ex artt. 24, comma 1, e 20, comma 2; etc.), mentre, in altra, presuppongono l'adozione di una specifica delibera assembleare (riduzione del numero degli amministratori o contenimento dei costi di funzionamento, anche al fine di interrompere cicli di esercizi in perdita, cfr. art. 24, comma 1, e 20, comma 2, TUSP, etc.) che potrebbe non essere, se di minoranza, nella disponibilità del singolo ente socio. In altri casi ancora, come palesato dall'esperienza applicativa di norme di legge precedenti (si rinvia al combinato disposto dell'art. 3, commi 27-29, legge n. 244 del 2007 e dell'art. 1, commi 569 e 569-bis, della legge n. 147 del 2013, poi abrogati dall'art. 28 TUSP), le azioni esecutive presuppongono, oltre alle determinazioni dell'ente socio ed alle scelte assembleari della società, anche quelle di soggetti terzi, come accade nelle ipotesi in cui la PA deliberi di alienare la partecipazione. Tale procedimento presuppone il necessario rispetto di un predeterminato *iter* (l'art. 24, comma 5, TUSP, richiama gli artt. 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile), che, per sua natura, può abbracciare un arco temporale superiore all'anno (termine indicato per le azioni attuative del piano dall'art. 24, comma 4, TUSP e dal comma 612 della legge n. 190 del 2014) e chiudersi negativamente con l'accertamento dell'assenza di acquirenti (determinando, in assenza di riserve patrimoniali, lo scioglimento della società, cfr. art. 2437-quater cod. civ.).

In generale, la maggior parte delle azioni di razionalizzazione indicate nell'art. 20, comma 2, del TUSP, che l'art. 24 richiama, presuppongono un congruo arco temporale per poter esplicitare i

propri effetti. Si pensi a quelle necessarie per incrementare il fatturato, ridurre le perdite o contenere i costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. d), e) ed f), TUSP).

Di conseguenza anche l'esame che deve effettuare la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, in virtù dell'espressa attribuzione di competenza contenuta nel comma 612 della legge n. 190 del 2014, è partito dall'analisi del piano di razionalizzazione, deve proseguire con la valutazione della relazione sulle azioni esecutive adottate e trova un momento di ulteriore naturale sviluppo nella verifica dell'aggiornamento da approvare ai sensi dell'art. 24 TUSP (può farsi rinvio, per il caso specifico delle autorità portuali, a SRC Sardegna, deliberazione n. 61/2016/VSG, e SRC Emilia Romagna, deliberazioni n. 32/2016/VSGO e n. 19/2018/VSGO).

Il controllo sull'aggiornamento del piano di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP non è, peraltro, limitato all'evoluzione della situazione di fatto nelle partecipazioni societarie possedute o all'intervento di differenti scelte dell'organo di vertice amministrativo dell'ente socio, ma deve estendersi alla rivisitazione del programma precedente alla luce dei nuovi parametri legislativi di riferimento. Il d.lgs. n. 175 del 2016, da un lato, introduce ulteriori requisiti rispetto al quadro normativo sulla cui base sono stati redatti i piani di razionalizzazione ai sensi della legge n. 190 del 2014 (ampliamento della valutazione di stretta inerenza delle partecipazioni anche a quelle gerenti servizi pubblici di interesse generale, ex art. 4 TUSP; obbligo di motivazione rafforzato, ex art. 5 TUSP; limite minimo di fatturato e presenza di una serie di esercizi in perdita, ex art. 20, comma 2, lett. d) ed e), TUSP), ma, dall'altro, ne fa venir meno alcuni (per tutti, quello dell'indispensabilità della partecipazione societaria, indicato all'art. 1, comma 611, lett. a), della legge n. 190 del 2014).

In conclusione, oltre al dato letterale, frutto del combinato disposto degli artt. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e 24, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'attribuzione alle Sezioni regionali della Corte dei conti dell'esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie delle autorità portuali, costituenti aggiornamento dei precedenti piani di razionalizzazione, trova ancoramento nella natura fisiologicamente dinamica di tale forma di controllo, che, oltre a possedere i caratteri propri del controllo di legittimità su atti (incentrato sulla valutazione, statica, di conformità del piano alla norma) palesa anche quelli del controllo sulla gestione (mirante a valutare, durante o alla fine del ciclo di azioni programmate, l'avvenuto conseguimento degli obiettivi e la legittima adozione degli atti o negozi strumentali).

La ridetta attribuzione di competenza risulta implicitamente riconosciuta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che, nella nota di trasmissione e nel corpo del decreto presidenziale, ha inviato alla scrivente Sezione regionale di controllo il piano di revisione adottato richiamando espressamente l'art. 5, comma 4, TUSP. Inoltre, è stata formalmente affermata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna nella citata deliberazione n. 19/2018/VSGO.

III. L'individuazione della Sezione della Corte dei conti competente al controllo dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Autorità di sistema portuale

La scrivente Sezione regionale di controllo, pur non essendo strettamente attinente al provvedimento da esaminare, ritiene di dover porre una preliminare questione di competenza anche per quanto riguarda l'individuazione della Sezione della Corte dei conti competente all'analisi dei piani di razionalizzazione periodica che le autorità di sistema portuale devono approvare, annualmente, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Per quanto riguarda i tempi di presentazione, l'art. 26, comma 11, del TUSP introduce una norma di coordinamento fra il processo di revisione straordinaria (da adottare, in virtù dell'esposto art. 24, entro il 30 settembre 2017) e quello di razionalizzazione periodica (da adottare, ai sensi dell'art. 20, *"entro il 31 dicembre di ogni anno"*), precisando che, per quest'ultima, le amministrazioni procedano *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*. Di conseguenza, in base alla (invero non chiarissima) tempistica delineata, il (primo) piano di razionalizzazione periodica dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre 2018 (in base al combinato disposto dell'art. 26, comma 11, e dell'art. 20, commi 3 e 4, TUSP), con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11, TUSP). Specularmente, la verifica sui risultati conseguiti dal predetto piano dovrebbe essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, avendo, come riferimento, le azioni ed i provvedimenti adottati fino alla medesima data. Entro quest'ultima, inoltre, dovrà essere approvato il (secondo) piano periodico di razionalizzazione, in aderenza alla scansione temporale fisiologicamente prevista dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016. L'esposta interpretazione appare conforme, altresì, all'esigenza di superare la sovrapposizione parziale, sul piano temporale, fra il processo di revisione straordinaria, il cui termine ultimo per l'adozione era il 30 settembre 2017 (art. 24 TUSP), con verifica sui risultati conseguiti entro il successivo mese di settembre 2018, e quelli di razionalizzazione periodica (art. 20 TUSP), da formalizzare entro il 31 dicembre 2018.

In disparte questo profilo, non rilevante ai fini della presente deliberazione, in punto di competenza al controllo l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che i provvedimenti annuali di ricognizione ed eventuale razionalizzazione vanno trasmessi, fra gli altri, *"alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*. Il successivo comma 4 precisa, inoltre, che, in caso di adozione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, va approvata una relazione esplicitante le azioni attuative ed i risultati conseguiti, da trasmettere *"alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"* del medesimo TUSP. Quest'ultima disposizione, come già visto, individua quale sezione della Corte dei conti

competente: per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958, la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

In sede di redazione della norma primigenia disciplinante i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 611 e seguenti, legge n. 190 del 2014), il legislatore ha considerato, come già visto, le autorità portuali unitamente alle *“altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”* a cui ne aveva imposto l'adozione (oltre alle autonomie territoriali, quali regioni ed enti locali, anche alle altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia, aventi sede nel territorio regionale, quali università, camere di commercio e, appunto, autorità portuali).

Sulla base di simile associazione, per esempio, la scrivente Sezione regionale di controllo, ai fini della definizione dell'ambito soggettivo di estensione di un'indagine sulla gestione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni site nel territorio della Regione Liguria (deliberazioni n. 74/2015 e n. 91/2016), ha inserito le preesistenti autorità portuali (dopo il d.lgs. n. 169 del 2016, autorità di sistema portuale) unitamente agli enti locali, a quelli del servizio sanitario regionale, all'Università di Genova ed alle Camere di commercio.

L'autorità di sistema portuale, in virtù dell'art. 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, risultante dalla novella apportata dal d.lgs. n. 169 del 2016, è un *“ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria”*. Inoltre, in aderenza al successivo comma 9 del medesimo articolo (che riproduce analoga disposizione contenuta nella formulazione del comma 4 previgente al d.lgs. n. 169 del 2016), *“il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti”*.

Sulla base delle disposizioni indicate, in particolare delle analoghe norme contenute nel testo originario della legge n. 84 del 1994, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha assoggettato le autorità di sistema portuale (già autorità portuali) alle forme di controllo previste dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 259 del 1958 (pur non aparendo queste ultime negli elenchi ricognitivi allegati alla legge indicata).

Di conseguenza, in aderenza all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, richiamato dall'art. 20, commi 3 e 4, del medesimo TUSP, in base al quale *“per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”*, i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalle

autorità del sistema portuale dovrebbero essere sottoposti all'esame della ridetta Sezione di controllo sugli enti.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000), le seguenti questioni di competenza:

1) se, in base al combinato disposto degli artt. 24, comma 3, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, risulta confermata la competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per l'esame degli atti e dei processi di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle autorità di sistema portuale, costituenti un aggiornamento dei piani di razionalizzazione approvati ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, che, espressamente, ha attribuito la ridetta competenza;

2) se, in base al combinato disposto degli artt. 20, commi 3 e 4, e 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'ufficio della Corte dei conti competente al controllo sugli atti e sui processi di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie delle autorità di sistema portuale debba essere individuato nelle Sezioni regionali di controllo, in quanto trattasi di istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione di riferimento, o nella Sezione di controllo sugli enti, in qualità di enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Il magistrato relatore
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 12 febbraio 2018

Il funzionario preposto
(dott.ssa Antonella Sfettina)